

LA TUTELA DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI OCCORSI AL LAVORATORE “IN MISSIONE”

L. ROMEO*, L. CRIPPA*

SOMMARIO

1. Introduzione. - 2. L’elaborazione giurisprudenziale della nozione di occasione di lavoro. - 3. L’istituto dell’infortunio *in itinere*. - 4. La indennizzabilità degli infortuni in missione. - 5. Le differenti tipologie di infortunio in missione.

1. Introduzione

La differenziazione topografica tra il luogo in cui il lavoratore svolge “normalmente” la propria attività lavorativa ed il “diverso” luogo in cui egli possa essere inviato ad espletare una particolare e specifica prestazione è ciò che caratterizza gli infortuni occorsi durante la missione e che fa assumere a tale tipologia di eventi una particolare rilevanza nell’ambito della categoria generale degli infortuni sul lavoro. Di qui la necessità di ricercare una soluzione alla tematica della loro indennizzabilità e, in particolare, di individuare la qualificazione giuridica, come infortuni *in itinere* ovvero in attualità di lavoro, di quegli eventi occorsi durante il tragitto dal luogo in cui il lavoratore si trovi a soggiornare a quello in cui debba espletare la prestazione lavorativa in missione.

In effetti, l’inquadramento della fattispecie nell’uno o nell’altro istituto giuridico non è privo di riflessi rilevanti, proprio per i differenti principi giuridici che sorreggono i due istituti.

Basti considerare che, mentre nel caso di infortunio avvenuto in occasione di lavoro il limite all’indennizzabilità è rappresentato unicamente dal rischio elettivo, per l’infortunio *in itinere* sono espressamente previste, nell’ultimo comma dell’art. 2 T.U., ulteriori cause di esclusione della sua indennizzabilità¹.

* Inail, Avvocatura Generale.

¹ Si tratta degli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni o di conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida caso di guida.

Inoltre, il principio generale secondo cui il rischio elettivo esclude la copertura assicurativa, pur applicabile agli infortuni in itinere, assume in tale caso una nozione più ampia e deve essere applicato con maggiore rigore rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso dell'attività lavorativa vera e propria.

Con circolare n. 52 del 23 ottobre del 2013 l'Istituto, nell'impartire istruzioni operative per la trattazione uniforme su tutto il territorio nazionale di specifiche fattispecie, ha accordato ampia tutela giuridica agli eventi infortunistici occorsi al lavoratore in trasferta o in missione, ove sussistano i medesimi requisiti per l'indennizzabilità degli infortuni verificatisi in attualità di lavoro.

La *ratio* che sottende l'emanazione dell'atto di normazione interna può rinvenirsi, insieme alla evoluzione del concetto di rischio tutelabile operata dalla giurisprudenza di legittimità, nella individuazione, quale *genus* proprio, del concetto di costrittività lavorativa, categoria che connota la missione del lavoratore e che giustifica la copertura integrale accordata dall'Istituto assicuratore al lavoratore che si trovi in quella specifica condizione.

Proprio dall'evoluzione che hanno avuto nel corso del tempo gli istituti dell'occasione di lavoro e dell'infortunio in itinere appare opportuno prendere le mosse per comprendere la ragione per la quale l'infortunio verificatosi durante la missione e/o trasferta del lavoratore è stato ritenuto indennizzabile quale evento in attualità di lavoro, differenziandosi, sotto il profilo della tutela sostanziale, dall'infortunio *in itinere*.

2. L'elaborazione giurisprudenziale della nozione di occasione di lavoro

Come noto, l'art. 2 del D.P.R. 1124/1965 disciplina l'ambito oggettivo della tutela, elencando i requisiti necessari per la sussumibilità dell'evento infortunistico nella categoria giuridica dell'infortunio sul lavoro.

La norma prescrive che deve trattarsi di un evento avvenuto in occasione di lavoro, riconducibile a causa violenta, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente o temporanea al lavoro.

Preliminarmente appare opportuno osservare come la scelta del legislatore di utilizzare, per la tutelabilità dell'evento infortunistico, la locuzione "occasione", in luogo dell'espressione "causa" utilizzata nel successivo art. 3 per le malattie professionali, non sia casuale in quanto essa svela un intendimento espansivo nella individuazione del criterio di collegamento degli eventi protetti con il lavoro².

2 Di recente la Corte di Cassazione, ritornando sulla definizione di occasione di lavoro, ha affermato che "non è infatti senza significato che il legislatore abbia adoperato l'espressione "occasione" di lavoro, anziché "causa" di lavoro. Con siffatta espressione ha certamente inteso coprire con la garanzia assicurativa una quantità di eventi dannosi subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l'espletamento della prestazione non riconducibili al rischio intrinseco connesso all'attività lavorativa, o alle attività immediatamente e

I due termini esprimono, evidentemente, due concetti differenti: il termine causa indica un nesso di collegamento tra un fatto ed il suo effetto, mentre il concetto di occasione indica una circostanza o un concorso di circostanze, attinenti al lavoro, che rendono possibile l'avverarsi di un fatto, e cioè l'azione lesiva di una causa violenta.

Il concetto di causa è ben noto all'ordinamento giuridico, si pensi al principio causale presente in numerose norme in tema di imputabilità penale e di responsabilità civile, mentre l'occasione di lavoro è stata definita "un inedito nel lessico giuridico"³.

Per causa violenta si intende l'azione esterna, che agisce con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale. La nozione di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in modo esclusivo o in misura significativamente diversa rispetto all'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata nel tempo, provochi un infortunio sul lavoro⁴.

L'occasione di lavoro può definirsi, invece, come la circostanza o l'insieme delle circostanze che concorrono a determinare la produzione di un evento, pur non costituendone la causa esclusiva e non essendo, di per sé, sufficienti a produrlo. La primordiale elaborazione del concetto di occasione di lavoro implicava, per la sussistenza di tale requisito, integrante l'infortunio indennizzabile, che l'evento fosse espressione del rischio specifico in ragione del quale il soggetto era assicurabile⁵. Secondo tale interpretazione giurisprudenziale, l'art. 2 D.P.R. 1124/1965 richiedeva che l'evento lesivo, per potersi considerare avvenuto in occasione di lavoro, fosse legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, dipendesse, cioè, dal rischio inerente ad un atto intrinseco a tali prestazioni o comunque strettamente inerente al compimento di esse: con ciò escludendo la copertura assicurativa per gli eventi causati da fattori non strettamente professionali, anche se attinenti al luogo di lavoro ed intervenuti nel corso della prestazione lavorativa.

Successivamente la magistratura superiore ha dilatato i confini della nozione di occasione di lavoro, forse accogliendo i suggerimenti espressi da una parte della

necessariamente a quella connesse, ma tuttavia legate allo svolgimento della prestazione. Di conseguenza il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro ed il lavoro non è stato inteso in termini di stretta dipendenza causa-effetto sul piano materiale, ma ampliato a tutte le condizioni, anche esterne al particolare processo produttivo, ma comunque legate ed influenti sul processo produttivo medesimo, che abbiano comunque concorso alla produzione dell'evento lesivo": Cass. civ., sez. lav., 23 luglio 2012, n. 12779.

³ A. DE MATTEIS, *Infortunati sul lavoro e malattie professionali*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 181.

⁴ Cass., 26 maggio 2006, n. 12559.

⁵ Cfr., Cass. 18 dicembre 1969, n. 4003; Cass. 6 febbraio 1970, n. 256; Cass. 14 luglio 1972, n. 2439. In senso contrario, cfr., esclusivamente, Cass., sez. lav., 21 luglio 1988, n. 4716. Proprio sulla scorta di tali principi la Suprema Corte ha ritenuto che concretasse un'ipotesi di rischio elettivo, in caso di trasferta, la scelta dell'albergo nel quale soggiornare durante le pause dell'attività stessa "ove non imposta dal datore di lavoro, ma liberamente effettuata dall'interessato": Cass. civ., sez. lav., 24 febbraio 1990, n. 1413.

dottrina, secondo cui per occasione di lavoro doveva intendersi qualsiasi situazione di rischio di infortunio nel quale il lavoratore si trovasse in esecuzione di obblighi nascenti dal rapporto di lavoro⁶.

La Corte di Cassazione, premesso che “l’evento verificatosi “in occasione di lavoro”, come recepito dalla normativa in esame, travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della “causa di lavoro”, afferendo nella sua lata accezione ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all’attività lavorativa cui il soggetto è preposto, nel senso che tra il primo e quest’ultimo si ravvisa un nesso di derivazione anche se indiretto o addirittura riflesso” ha affermato che “il sinistro indennizzabile, ai sensi degli artt. 2 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non può essere circoscritto nei limiti dell’evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall’assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all’occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto per altro configurabile al di fuori dell’attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata”. Conseguentemente “l’evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dello stesso, ma, ai fini della sua ascrivibilità al rischio specifico protetto, e pertanto per la sua indennizzabilità, deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all’attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell’ambito della previsione della normativa di tutela, con l’unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze voluttuarie o, comunque, del tutto esulanti dall’ambiente, dalle esigenze e dalla connessione con le prestazioni di lavoro, sì da configurare un’ipotesi ascrivibile al cd. rischio elettivo”⁷.

Per effetto dell’intervento nomofilattico della Suprema Corte sono diventate tute-

6 A. DE MATTEIS, *L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Torino, 1996, p. 85 ss.

7 In tal senso, cfr. Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1998 n. 12652. In realtà, già in precedenza la Suprema Corte aveva affermato che “ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolge e nella quale è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che sia dipendente da fatti e situazioni proprie del lavoratore, e così qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento della attività lavorativa in modo diretto o indiretto. Pertanto se durante lo svolgimento del lavoro, il prestatore d’opera, presente nella struttura organizzativa dell’impresa, venga colpito da causa violenta rapportabile al suo stesso fatto, l’evento lesivo che ne consegue, deve ritenersi avvenuto in occasione di lavoro, giacché la mera presenza sul luogo di lavoro crea un nesso tra lavoro ed evento, e quindi deve essere indennizzato dall’istituto assicuratore”: Cass. civ., sez. lav., 15 febbraio 1986, n. 925. Il principio di diritto è stato poi ribadito da Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio 1995 n. 1269, secondo cui “ai sensi dell’art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l’espressione occasione di lavoro esprime non già la causa dell’infortunio, ma la mera riferibilità dell’evento assicurato al lavoro e comprende tutte le situazioni nelle quali l’attività lavorativa propria dell’infortunato, come pure le concrete modalità dell’organizzazione di lavoro, imponendo specifici comportamenti e adempimenti (pur se non strettamente inerenti alle

labili anche tutte quelle attività prodromiche e strumentali all'esecuzione della prestazione lavorativa, dalla stessa necessitate e alla stessa funzionalmente connesse⁸. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità aveva ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, la quale, chiamata a risolvere i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Pretore di Firenze, con ordinanza del 27 ottobre 1988, in un giudizio civile relativo alla indennizzabilità, come infortunio sul lavoro, di una lesione, con postumi permanenti, subita da un lavoratore nel luogo e nell'orario di lavoro ad opera di un collega⁹, aveva affermato che "la pura e semplice correlazione di tempo e di luogo tra evento e prestazione lavorativa, per un verso non basta - ove manchi - ad escludere il requisito in questione, come nel caso degli infortuni in itinere; per altro verso non è di per sé sola sufficiente ad integrarlo, quando intervengano fattori od attività del tutto indipendenti dall'ambiente, dalle macchine o persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta"¹⁰. L'approdo della giurisprudenza di legittimità ha perciò comportato l'indennizzabilità degli eventi lesivi che siano espressione dei rischi connessi con il lavoro, inteso nella sua omnicomprensiva accezione.

Si può oramai pacificamente affermare che "l'occasione di lavoro, che rende indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore, non si identifica nella causa materiale dell'evento infortunistico, ma deve intendersi come l'insieme delle condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa, comprese quelle ambientali e socio-economiche, nelle quali è insito un rischio di danno"¹¹.

mansioni affidate), siano tali da esporre il lavoratore, secondo una previsione oggettivistica che ne comprende anche l'eventuale imprudenza, negligenza o imperizia (e cioè la colpa), al possibile verificarsi di eventi dannosi, riconducibili alla responsabilità dell'impresa nella logica del rischio professionale", nonché da Cass. civ., sez. lav., 22 novembre 1999, n. 12930. In senso conforme, successivamente: Cass. nn. 2942 del 2002; 14287 del 2004; 16417 del 2005.

- 8 Cass. civ., sez. lav., 2 giugno 1999 n. 5419 secondo cui "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante l'espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività lavorativa ad essa connessa in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in un'attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni e attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative) con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cosiddetto rischio elettivo. (Fattispecie relativa ad un archivista dattilografo dell'Inail che, nello scendere le scale per raggiungere dal proprio posto di lavoro l'ufficio del capo-area per il consueto cambio data sul timbro in dotazione, era accidentalmente caduto riportando lesioni)".
- 9 Il giudice *a quo* sollevava, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui - secondo invalsa interpretazione giurisprudenziale - esclude che possano considerarsi avvenuti "in occasione di lavoro" gli eventi lesivi causati nel corso della prestazione lavorativa da fattori comunque attinenti al luogo di lavoro, anche se non strettamente professionali.
- 10 Corte Cost. 27 luglio 1989, n. 462: "l'evento - il quale può dipendere da cause straordinarie o imprevedibili, da fatto di terzi o da colpa dello stesso infortunato - deve essere (non causato ma) "occasionato" dal lavoro, nel senso che deve avere con questo un collegamento non meramente marginale".
- 11 In tal senso Cass. civ., n. 12779/2012, cit. (nella specie, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso l'occasione di lavoro, negando il diritto all'indennizzo ad un insegnante aggredito da un ex alunno mentre si trovava nel cortile della scuola per sorvegliare un incontro di pallavolo).

Nella stessa pronuncia da ultimo richiamata la Suprema Corte ha precisato che “ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio, ai sensi dell’art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, è sufficiente che esso sia avvenuto in una “occasione” di lavoro, non occorrendo la derivazione da una “causa” di lavoro, sicché rilevano tutte le condizioni, anche ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che il rischio provenga dall’apparato produttivo, da terzi o da fatti propri del lavoratore, col solo limite, in quest’ultimo caso, del rischio elettivo, derivante da una scelta volontaria del lavoratore stesso, diretta a soddisfare esigenze personali”, dovendo per “occasione di lavoro” “intendersi tutte le condizioni - comprese quelle ambientali e socio-economiche - in cui l’attività si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore. Non rileva il fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo, da terzi o situazioni proprie, con il solo limite del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del dipendente diretta a soddisfare esigenze personali”.

Il rapporto di derivazione eziologica tra un sinistro ed il lavoro è stato ampliato a tutte le condizioni anche esterne al processo produttivo, ad esso legate e su di esso influenti che abbiano in qualche modo concorso alla produzione dell’evento lesivo. Dall’evoluzione del concetto di occasione di lavoro discende, dunque, che l’unico limite alla indennizzabilità di un infortunio deve oggi essere ravvisato nel rischio elettivo in quanto esso ne esclude l’essenziale requisito dell’occasione di lavoro poiché, essendo estraneo e non attinente all’attività lavorativa, è correlato ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crea ed affronta volutamente, sulla base di impulsi o ragioni del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa stessa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento¹². La rivisitazione della nozione di occasione di lavoro comporta che per escludere la indennizzabilità di un infortunio sul lavoro occorre accertare, in concreto, la sussistenza del rischio elettivo.

3. L’istituto dell’infortunio *in itinere*

La tutelabilità dell’infortunio *in itinere*, ossia dell’infortunio intervenuto nel tragitto casa-lavoro e viceversa, affonda, come noto, le sue radici nel c.d. diritto pretorio, in forza del quale la copertura assicurativa, tradizionalmente riservata agli eventi lesivi causati da rischi specifici del lavoro, è stata estesa ad una attività estranea a quella lavorativa, seppure funzionale a quest’ultima¹³.

¹² Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2012, n. 2642.

¹³ “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore in itinere, ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

La giurisprudenza di legittimità, attraverso un'elaborazione pluridecennale, ha fissato i criteri generali per valutare quando l'infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro sia indennizzabile.

La Corte di Cassazione ha sempre affermato che, affinché si verifichi l'estensione della copertura assicurativa, occorre che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l'assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa.

Recependo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, l'art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000¹⁴ ha accordato espressa tutela a quegli eventi infortunistici verificatisi durante il normale tragitto che collega il luogo di abitazione (intesa *lato sensu* come luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo¹⁵) con quello di lavoro, percorso a piedi o con mezzo pubblico di trasporto. La norma ha poi garantito la copertura assicurativa anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato, dovendosi escludere l'indennizzabilità solo in caso di interruzioni o deviazioni non necessitate.

Il legislatore, nel prevedere che l'infortunio in itinere sia indennizzabile anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato soltanto se necessitato¹⁶, ha sancito un giudizio di disvalore rispetto alla scelta volontaria del lavoratore di avvalersi del mezzo di trasporto privato, pur in presenza della possibilità di utilizzare

(Nella specie, la S.C. ha affermato il principio in relazione al caso di una aggressione subita per rapina dal lavoratore, che si recava al lavoro a bordo di proprio motoveicolo, a causa dello sciopero dei mezzi pubblici): Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2008, n. 3776. In senso conforme, cfr., più recentemente, Cass. civ., sez. lav., 10 luglio 2012, n. 11545.

- 14** Si è discusso se e in che modo il legislatore con l'art. 12 D.Lgs. n. 38/2000, riconoscendo espressamente l'indennizzabilità dell'infortunio avvenuto durante «il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro», abbia optato per un allargamento degli eventi protetti o dell'occasione di lavoro (sia pure con varie impostazioni, cfr. CINELLI, *La tutela del danno biologico nel D.Lgs. n. 38/2000: luci ed ombre*, RIMP, 2000, I, 352; DE MATTEIS, *L'occasione di lavoro*, RIMP, 2001, 1001; A. FONTANA, *L'infortunio in itinere*, RIMP, 2000, I, 627) o per una nozione di infortunio diversa e sganciata da quella di occasione di lavoro (E. GAMBACCIANI, *L'infortunio in itinere: dall'interpretazione giurisprudenziale alla recente disciplina legislativa*, DL, 2000, II, 425).
- 15** La giurisprudenza di legittimità ha precisato che non è assicurato solo il percorso di andata e ritorno dalla dimora abituale del lavoratore, ma anche quello dal luogo in cui si svolge la sua personalità e quindi, dal luogo di residenza della famiglia: Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 2000, n. 14508; Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2000, n. 5063.
- 16** L'utilizzo del mezzo privato di trasporto si considera necessitato non soltanto quando i mezzi pubblici siano assenti, ma anche quando non siano conciliabili con gli orari di lavoro. In particolare, la Suprema Corte afferma che non costituisce rischio elettivo, tale da escludere l'occasione di lavoro, l'uso del mezzo proprio di trasporto quando la distanza non sia coperta da un regolare servizio di mezzi pubblici che assicurino il trasporto in tempi ragionevoli, specie quando il lavoratore nello spazio di un'ora di pausa pranzo deve raggiungere la propria abitazione, desinare e tornare al lavoro.

mezzi pubblici di trasporto o percorrere a piedi il tragitto¹⁷. Scelta che, pur non costituendo un comportamento abnorme, è considerata non meritevole di tutela e, pertanto, ascrivibile, per valutazione del legislatore, al rischio elettivo¹⁸. Il principio del rischio elettivo, con riferimento all'infortunio in itinere, assume una nozione più ampia e deve essere applicato con maggiore rigore, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria¹⁹. Tale nozione, infatti, in caso di infortunio in itinere, comprende anche comportamenti del lavoratore infortunato che, pur se non abnormi, sono comunque contrari a norme di legge o di comune prudenza²⁰ e che, ricollegandosi ad una scelta del lavoratore di correre rischi estranei alla necessità di raggiungere il posto di lavoro, interrompono od escludono il nesso di occasionalità dell'infortunio con il rapporto di lavoro²¹.

4. La indennizzabilità degli infortuni in missione

La indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore in missione assume una connotazione differente rispetto a quello che si verifichi nel luogo abituale di esecuzione della prestazione lavorativa in quanto il diverso atteggiarsi dell'ordinario svolgimento della prestazione lavorativa che caratterizza la trasferta implica che, in tale ipotesi, il collegamento tra la prestazione lavorativa ed il soddisfacimento delle esigenze connesse alla medesima avviene secondo modalità che prescindono dalla libera scelta del lavoratore.

¹⁷ La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'infortunio in itinere non possa essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sposti con il proprio mezzo di trasporto ove l'uso del mezzo privato rappresenti non una necessità per la mancanza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce strumento normale di mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti stradali (cfr., da ultimo, Cass. 15059/2012, nonché, in precedenza Cass. 22759/2011).

¹⁸ La Suprema Corte ha, di recente, ribadito che "in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro, secondo i principi giurisprudenziali elaborati da questa corte, si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa": Cass. civ., sez. lav., 22 gennaio 2012, n. 1458. Sulla nozione di rischio elettivo cfr., altresì, Cass. civ., sez. lav., 29 settembre 2005, n. 19407; Cass. civ., sez. lav., 3 agosto 2005, n. 16282; Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 2005, n. 11950; Cass. civ., sez. lav., 11 dicembre 2003, n. 18980.

¹⁹ Cass. n. 2642/2012, *cit.* Cfr., altresì, Cass. 3 agosto 2005, n. 16282; Cass. 11885/2003; Cass. 5525/2004.

²⁰ In tal senso, cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2013, n. 6725.

²¹ In applicazione del richiamato principio generale è stata esclusa l'indennizzabilità dell'infortunio mortale occorso ad una lavoratrice che non si era avvalsa del sottopassaggio pedonale in una stazione, essendo stato ritenuto che l'attraversamento dei binari integrasse, secondo il comune sentire, una clamorosa imprudenza e un comportamento abnorme.

Nell'ambito del lavoro prestato in luoghi distinti dall'azienda, il lavoro in trasferta o in missione presuppone lo spostamento del lavoratore per fatti occasionali e contingenti e di volta in volta in base a singole decisioni del datore.

La giurisprudenza di legittimità ha definito la trasferta come lo spostamento provvisorio e temporaneo, per ragioni di servizio, del lavoratore in una sede diversa da quella da cui gerarchicamente e funzionalmente dipende e presso la quale svolge normalmente l'attività lavorativa.

Gli elementi essenziali per la configurabilità della nozione di trasferta sono due: la sussistenza di un permanente legame del prestatore di lavoro con l'originario luogo di lavoro, ossia che il lavoro abituale si svolga nella sede di normale svolgimento dell'attività lavorativa²² e la provvisorietà dell'invio del dipendente in una sede diversa per l'attuazione di particolari esigenze di servizio²³.

Ai fini che qui interessano non rilevano istituti giuridici come il trasferimento²⁴ - caratterizzato dalla definitività della nuova collocazione aziendale che travolge definitivamente il legame con il luogo di provenienza - ovvero come quella particolare situazione in cui l'attività viene normalmente svolta in varie sedi o cantieri²⁵ in quanto in tale fattispecie l'infortunio che si dovesse verificare lungo il tragitto effettuato per raggiungere la diversa sede o cantiere di lavoro deve inequivocabilmente considerarsi come avvenuto in attualità di lavoro.

Sono, invece, oggetto delle disposizioni della circolare in esame gli infortuni in trasferta o in missione, fattispecie queste caratterizzate dalla permanenza di un legame funzionale dell'assicurato con il normale luogo di svolgimento della prestazione.

La circostanza che il lavoratore si trovi in trasferta o in missione vale, dunque, di per sé, a connotare in modo differente l'evento infortunistico in quanto tutto ciò che accade nel corso della missione, dal momento in cui la stessa ha inizio fino al momento della sua conclusione, deve essere considerato riconducibile a scelte e direttive imposte dal datore di lavoro.

²² Con riferimento all'elemento della permanenza del legame funzionale del dipendente con il normale luogo di lavoro da cui egli proviene, essa va intesa nella sua materiale effettività e non cessa benché lo spostamento si protragga nel tempo: Cass. 21 marzo 2006, n. 6240.

²³ Con orientamento costante la Suprema Corte ha affermato che "la trasferta è caratterizzata da un fondamentale elemento: la permanenza d'un legame funzionale del dipendente con il "normale" luogo di lavoro da cui egli proviene, in relazione al "diverso" luogo della sua attuale contingente prestazione (in trasferta); e, nella logica della sua collocazione aziendale, questa permanenza conferisce al luogo attuale l'aspetto della provvisorietà e della subordinazione funzionale": Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2006, n. 6240. In senso conforme, cfr., altresì: Cass. 19 novembre 2001, n. 14470. Sulla durata della trasferta o missione non vi è solitamente alcun termine fisso, né legale né contrattuale. Nei casi dubbi è stata esclusa in riferimento a periodi di durata tale da imporre al dipendente la riorganizzazione della sua vita familiare e sociale (Cass. n. 3292/1985).

²⁴ La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha evidenziato come la trasferta è caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore medesimo ad una sede diversa da quella abituale, in ciò distinguendosi dal trasferimento che realizza un mutamento definitivo del luogo di lavoro: Cass. n. 8004/1998; Cass. n. 3287/2000; Cass. civ. sez. lav., 6 ottobre 2008, n. 2465.

²⁵ Si tratta di una immanente modalità del lavoro che costituisce un aspetto strutturale della prestazione, connesso alla causa tipica del contratto: Cass. civ., sez. lav., 30 ottobre 2002, n. 15360.

La missione è caratterizzata, infatti, nel suo complesso, da una situazione di cosiddetta costrittività lavorativa, sì che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, proprio in quanto accessorio all'attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio fino al momento della sua conclusione.

Devono perciò ritenersi meritevoli di tutela tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell'inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l'abitazione, atteso che tutto ciò che accade nel corso dello svolgimento di una missione lavorativa è necessitato dalla missione stessa.

Ciò non consente, ovviamente, di accogliere la suggestione secondo cui qualsiasi evento occorso al lavoratore in missione sia indennizzabile come infortunio avvenuto in occasione di lavoro.

La disciplina dell'infortunio in missione soggiace, evidentemente, agli stessi limiti che incontrerebbe qualsiasi altro infortunio sul lavoro. Anche l'infortunio in missione, perciò, non può essere indennizzato qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l'attività svolta in trasferta, e cioè tutte le volte che il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza.

In sostanza, le cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso ad un lavoratore in missione o trasferta si possono ravvisare nelle ipotesi in cui venga meno l'elemento oggettivo o soggettivo, vale a dire nel caso in cui l'evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un'attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa ovvero nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l'evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli o comunque prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa sì da esporlo ad un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.

5. Le differenti tipologie di infortunio in missione

La variegata casistica impone di operare una distinzione delle differenti fattispecie che possono presentarsi nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa in missione.

La prima fattispecie da esaminare è quella relativa ad un evento infortunistico occorso nel luogo in cui il lavoratore si trovi a dimorare nel corso della sua missione.

Sulla base dei principi sopra richiamati può affermarsi che certamente non può essere ricondotta ad una libera scelta personale del lavoratore l'individuazione del luogo in cui soggiornare per poter svolgere l'attività lavorativa oggetto della trasferta, a differenza di quanto accade nel caso in cui l'infortunio si verifichi nel luogo della dimora abituale.

Con riferimento all'infornuto occorso nella privata abitazione la Suprema Corte²⁶ ne aveva escluso la indennizzabilità sulla base di due elementi:

- a) la oggettiva difficoltà di stabilire se l'atto di locomozione all'interno dell'abitazione sia o meno funzionale all'espletamento dell'attività lavorativa, essendo impossibile "certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituale) condotte spiegate all'interno dell'abitazione e dei luoghi condominiali ed attività lavorativa";
- b) il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assistito.

Orbene, proprio l'*iter* logico-argomentativo sviluppato dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata consente agevolmente di desumere *a contrariis* che tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione, dal momento in cui questi lascia la propria abituale dimora fino a quello in cui vi fa rientro, derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, siano indennizzabili quali infortuni avvenuti in attualità di lavoro, in quanto condizionati, in qualche modo, dalla situazione particolare determinata dalla trasferta.

A ben vedere, nessuno dei due elementi individuati dalla Corte di Cassazione per escludere la indennizzabilità degli eventi verificati nella privata abitazione possono riscontrarsi nella fattispecie del lavoratore in trasferta, non potendosi ritenere che gli eventi accaduti in una stanza di albergo siano parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione. Ciò in primo luogo poiché il soggiorno all'interno della dimora temporanea della missione (albergo, residence, etc.) è evidentemente necessitato dalla trasferta o missione - e perciò necessariamente connesso con l'attività lavorativa - ed in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione.

L'assenza di abitudini consolidate, la mancanza di punti di riferimento noti e l'essere costretti a muoversi in ambiti sostanzialmente sconosciuti sono, in sostanza, gli elementi che connotano l'agire di un lavoratore in trasferta e che consentono di accordare tutela giuridica all'evento infortunistico avvenuto all'interno della dimora temporanea in cui questi si trovi a soggiornare, a differenza dell'ipotesi in cui l'infornuto si verifichi nella sua dimora abituale.

²⁶ Cass. civ., sez. 9211/2003. La Cassazione, alla ricerca di un criterio per individuare il confine tra rischio assicurato e non, dopo aver ribadito il proprio orientamento per cui l'attività di scendere le scale rientra tra i rischi assicurati quando la stessa sia finalizzata allo svolgimento della prestazione (per alcuni casi di infortunio avvenuti su scale v. Cass. 22 novembre 1999, n. 12930, mass.; Cass. 4 agosto 2000, n. 10298, mass.; Cass. 13 aprile 2002, n. 5357, mass.; Cass. 22 aprile 2002, n. 5841, mass.), ha affermato che l'occasione di lavoro non può essere ravvisata nell'infornuto avvenuto nell'abitazione del lavoratore, perché lì il nesso tra occasione ed evento lesivo non sarebbe ravvisabile con la stessa intensità, essendo l'abitazione normalmente destinata all'espletamento « delle occupazioni quotidiane e personali del lavoratore », e parimenti non può essere ravvisata sulle scale condominiali, in quanto costituiscono pertinenze dell'abitazione.

In tale ultima ipotesi, infatti, l'ambiente è noto e le eventuali condizioni di rischio a cui il lavoratore si è esposto sono il frutto di una sua scelta autonoma e personale, secondo una discrezionalità del tutto assente nel caso della trasferta.

Le condizioni in cui si verifica un infortunio nel luogo in cui il lavoratore in missione si trovi a soggiornare sono, infatti, totalmente diverse, da quelle che caratterizzano la dimora abituale, malgrado le apparenti similitudini: quest'ultima è un luogo conosciuto in cui il soggetto si muove con quella piena consapevolezza che nasce dalla quotidianità, mentre il luogo in cui il lavoratore in missione alloggia è un ambiente sconosciuto, poiché temporaneo ed imposto dal datore di lavoro nel quale egli non ha il medesimo controllo delle condizioni di rischio, né, di conseguenza, la stessa possibilità di prevenire gli infortuni che ha invece nella propria abituale dimora.

La scelta dell'albergo da parte del lavoratore in missione non può costituire più di per sé un rischio elettivo, ma può diventarlo ove si accerti che nella singola fattispecie sia ravvisabile una scelta arbitraria, non necessitata, che, in altri termini, determina un rischio ulteriore rispetto a quello collegato alla prestazione lavorativa.

La seconda fattispecie è quella dell'infortunio verificatosi lungo il percorso, intendendosi sia quello per raggiungere il luogo in cui il lavoratore dimora in missione sia quello che collega quest'ultimo al luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa nella missione. È evidente che sussiste una differenza sostanziale tra chi è vittima di un incidente mentre si reca dalla propria abitazione alla "ordinaria" sede di svolgimento dell'attività lavorativa e chi subisce lo stesso incidente nel tragitto per raggiungere il luogo in cui si trova la dimora in missione o quello in cui si svolge la prestazione lavorativa relativa alla missione stessa.

Occorre considerare, in proposito, che i rischi del quotidiano percorso che collega l'abitazione al luogo di lavoro abituale dipendono dalla scelta del lavoratore in ordine al luogo nel quale stabilire il centro dei propri interessi personali e famigliari.

In altri termini, il percorso di cui sopra non è condizionato da una costrittività lavorativa determinata da scelte del datore di lavoro, ma dipende anche da scelte di vita del lavoratore.

Diversamente è a dirsi nel caso del lavoratore in missione e/o trasferta in quanto, in tale situazione, il tragitto per raggiungere la propria dimora temporanea, così come quello per raggiungere il luogo in cui si deve espletare la prestazione lavorativa, diverso da quello abituale, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è evidentemente imposto dal datore di lavoro.

Anche in tale fattispecie, dunque, la circostanza che il lavoratore si trovi in missione vale, di per sé, a connotare in modo differente l'evento infortunistico verificatosi lungo il tragitto tra l'abitazione ed una temporanea diversa sede di lavoro rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra l'abitazione e la sede abituale di servizio.

Ciò induce a ritenere che in dette ipotesi l'infortunio *in itinere* occorso nella missione debba essere considerato, piuttosto, come avvenuto in attualità di lavoro.

Ne consegue che l'accertamento sulla sussistenza dell'uso necessitato del mezzo privato di trasporto, nel corso della missione, non assume alcun rilievo ai fini della tutelabilità dell'evento infortunistico.

La indennizzabilità dell'infortunio avvenuto nel tragitto dimora abituale-dimora temporanea ovvero dimora temporanea - sede di espletamento della missione incontra, quale unico limite, la deviazione meramente arbitraria, frutto di scelte personali ed irragionevoli, non collegate alla prestazione lavorativa, in cui si sostanzia la nozione di rischio elettivo.

RIASSUNTO

L'elaborato affronta la tematica degli infortuni occorsi a lavoratori in trasferta o in missione inquadrandola nella più generale categoria degli infortuni sul lavoro, sottolineandone la peculiarità ed illustrando la *ratio* della specifica regolamentazione dettata dalla recente circolare dell'Istituto.

Dopo un breve *excursus* sui principi normativi e giurisprudenziali che caratterizzano gli istituti dell'occasione di lavoro e dell'infortunio *in itinere*, gli autori si soffermano sulle differenze tra l'infortunio in missione, l'infortunio in itinere e quello occorso nella privata abitazione del lavoratore.

Concludono, infine, con l'analisi delle differenti fattispecie in cui può articolarsi la categoria dell'infortunio in trasferta o in missione, distinguendo tra l'infortunio occorso al lavoratore nel luogo in cui egli si trovi a dimorare in missione da quello avvenuto lungo il tragitto, comprendendo tale categoria sia il percorso effettuato per raggiungere il luogo della dimora in missione sia quello che collega quest'ultimo al luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa nella missione.

SUMMARY

The report addresses the issue of accidents experienced by workers on a trip or during a mission framed within a more general category of accidents at work, emphasising their uniqueness and explaining the rationale behind specific rules dictated by the recent circular of the Institute.

After a short *excursus* on the regulatory and jurisprudence principles that characterise the institutes of injury at work and accidents *in itinere*, the authors focus on the differences between accidents on a mission, accidents while travelling and accidents in the private residence of the worker.

They conclude, finally, with analysis of the different circumstances in which the category of the accident on a trip or on a mission can be divided, distinguishing

between accidents that happen to the worker at the place they are staying during the mission and what has taken place along the way, including in this category both the route taken to reach the place stayed at during the mission and the one that connects the latter to the place in which the actual work takes place on the mission.